Ambito Territoriale Sociale di Seriate

Seriate (Ente capofila) • Albano Sant'Alessandro • Bagnatica
Brusaporto • Cavernago • Costa di Mezzate • Grassobbio
Montello • Pedrengo • Scanzorosciate • Torre de' Roveri
Comuni insieme, per le persone e le comunità

Servizi sociali di Ambito

Settore 6
Ambito di Seriate • Piano sociale di Zona
Servizi sociali di Ambito
2026 bando fna.docx

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di primo accesso alla valutazione per le Misure Sostegno e Servizi del Fondo per le non autosufficienze (FNA)

Programmazione FNA 2025-2027 – DGR XII/6320 del 15/06/2026

Persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale

Articolo 1. Finalità e oggetto

Il presente Avviso è finalizzato a dare attuazione alla programmazione del Fondo per le non autosufficienze (FNA) 2025-2027, attraverso l'attivazione delle Misure Sostegno e Servizi rivolte alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate.

La programmazione promuove una modalità di presa in carico integrata, personalizzata e orientata ai bisogni della persona, nella quale gli interventi FNA sono individuati nell'ambito di un percorso di valutazione e progettazione che tiene conto della situazione complessiva della persona, della famiglia, delle risorse già presenti e degli altri interventi sociali, sociosanitari e sanitari eventualmente attivi.

A tal fine, il presente Avviso disciplina la presentazione delle domande di primo accesso alla valutazione, finalizzata alla possibile attivazione degli interventi previsti dalle Misure Sostegno e Servizi.

Con la presentazione della domanda non si richiede direttamente l'assegnazione di un buono, di un voucher o di altro specifico beneficio, ma l'accesso al percorso di valutazione previsto dalla programmazione FNA.

Il percorso di valutazione è finalizzato a:

- verificare la presenza dei requisiti di accesso;
- approfondire i bisogni della persona e della famiglia;
- ricomporre gli interventi e le risorse già presenti;
- verificare, sulla base dell'assessment, la necessità di una valutazione multidimensionale;
- definire o aggiornare, ove previsto, il progetto individuale;
- individuare l'eventuale intervento FNA appropriato in relazione ai bisogni e agli obiettivi definiti nel progetto.

Solo all'esito del percorso sono individuati l'eventuale intervento della Misura Sostegno o della Misura Servizi, il relativo importo o budget, la durata e la concreta finanziabilità, tenuto conto dei requisiti, degli esiti della valutazione, del progetto individuale, dei vincoli della programmazione e delle risorse disponibili.

Le persone già ammesse alla prosecuzione degli interventi FNA per il periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2027 non devono presentare una nuova domanda nell'ambito del presente Avviso. Eventuali variazioni significative delle condizioni personali, sociali, sanitarie o assistenziali che comportino la necessità di revisione del progetto sono gestite mediante rivalutazione del bisogno, previa presentazione di nuova istanza, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale.

Articolo 2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione degli interventi rivolti alla platea già ricondotta alla Misura B2, nel periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2027, ammonta a € 759.229,65 ed è costituita dalle seguenti risorse:

Fonte finanziaria	Riferimento	Importo
FNA 2025 – esercizio 2026	DGR XII/6320/2026 – Decreto n. 8176/2026	€ 343.520,65
FNA 2026 – esercizio 2027	DGR XII/6320/2026 – Decreto n. 9728/2026	€ 334.520,52
Quota aggiuntiva 2027 – Misura Servizi anziani	DGR XII/6320/2026 – Deliberazione ATS Bergamo n. 488/2026	€ 13.440,13
Residui FNA 2024 – esercizio 2025, ex Misura B2	DGR XII/3719/2024 – Decreto n. 1279/2025	€ 57.626,50
Fondo Caregiver familiare – annualità 2024	DGR XII/5365/2025 – Decreto n. 17331/2025	€ 10.121,85
DOTAZIONE COMPLESSIVA		€ 759.229,65

Le risorse FNA derivanti dalle diverse annualità mantengono i rispettivi vincoli di destinazione per Misura e target, secondo la programmazione regionale e la destinazione originaria delle risorse.

Nell'ambito della dotazione complessiva le risorse sono così articolate tra prosecuzioni delle persone già in carico e nuovi accessi:

Destinazione delle risorse	Importo
Prosecuzione degli interventi già ammessi per il periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2027	€ 396.432,00
Risorse disponibili per i nuovi accessi disciplinati dal presente Avviso	€ 362.797,65
TOTALE	€ 759.229,65

Le risorse disponibili per i nuovi accessi sono inizialmente programmate come segue:

Misura / linea di intervento	Risorse programmate
MISURA SERVIZI – ANZIANI Voucher Servizi Anziani e intervento temporaneo di sollievo residenziale	€ 267.900,26
MISURA SERVIZI - PERSONE CON DISABILITÀ: Voucher Servizi PcD	€ 29.340,00
MISURA SOSTEGNO Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato	€ 26.100,00
MISURA SOSTEGNO Buono caregiver familiare	€ 12.000,00
MISURA SOSTEGNO Assegno per l'autonomia	€ 7.500,00
MISURA SOSTEGNO Quota non inizialmente preallocata a specifico intervento	€ 19.957,39
TOTALE RISORSE PER NUOVI ACCESSI	€ 362.797,65

Ai fini della lettura del quadro finanziario, si applicano i seguenti vincoli e margini di flessibilità:

Destinazione delle risorse	Regime	Vincoli e possibilità di rimodulazione
Servizi – Anziani	VINCOLATO	Le risorse restano destinate alla Misura Servizi per le persone anziane non autosufficienti. Non possono essere trasferite alla Misura Sostegno né utilizzate per il target disabilità. Nell'ambito di tale destinazione, l'Ambito può modulare l'utilizzo tra Voucher Servizi – anziani e intervento temporaneo di sollievo residenziale, sulla base dei bisogni rilevati e dei progetti approvati.

Servizi – Persone con disabilità	VINCOLATO	Le risorse destinate alla Misura Servizi per le persone con disabilità mantengono tale destinazione. Le disponibilità derivanti dalla rimodulazione della Misura Sostegno, una volta destinate alla Misura Servizi – disabilità, non possono essere trasferite ai Servizi anziani né ritrasferite alla Misura Sostegno.
Sostegno – Persone con disabilità quota FNA	RIMODULABILE	Le risorse possono essere rimodulate all'interno della Misura Sostegno, nel rispetto dei vincoli regionali e dei fabbisogni rilevati. Le disponibilità della Misura Sostegno possono inoltre essere destinate alla Misura Servizi nei limiti consentiti dalla programmazione regionale. Non è consentito il trasferimento inverso da Servizi a Sostegno.
Sostegno – Anziani, quota FNA	RIMODULABILE	Le risorse possono essere rimodulate nell'ambito della Misura Sostegno, anche in relazione al fabbisogno rilevato per il target disabilità, nei limiti consentiti dalla programmazione regionale. Anche per tali risorse è possibile il passaggio da Sostegno a Servizi, ma non da Servizi a Sostegno.
Totale FNA ex B2	VINCOLI DIFFERENZIATI	Costituisce il complesso delle risorse FNA riferite alla platea già Misura B2. Non costituisce un unico plafond liberamente disponibile: ciascuna componente conserva i vincoli propri della Misura, del target e dell'annualità di provenienza.
Fondo Caregiver familiare – annualità 2024	VINCOLATO	La risorsa è interamente destinata alla prosecuzione degli interventi caregiver e non costituisce disponibilità per i nuovi accessi disciplinati dal presente Avviso.

La quota della Misura Sostegno non inizialmente preallocata a uno specifico intervento resta disponibile per rispondere ai fabbisogni rilevati nel corso dell'attuazione dell'Avviso e può essere rimodulata, nel rispetto delle regole regionali sopra indicate.

La consistenza finanziaria indicata costituisce il budget disponibile per la presente programmazione e non determina un numero predeterminato di beneficiari.

L'ammissione alla valutazione e la successiva ammissibilità a uno degli interventi FNA non comportano automaticamente il diritto al finanziamento, che è subordinato alla disponibilità delle risorse riferite alla pertinente destinazione finanziaria, al rispetto dei relativi vincoli di destinazione e all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal presente Avviso.

Le eventuali rimodulazioni sono effettuate esclusivamente nei limiti consentiti dalla programmazione regionale, tenuto conto delle domande ammissibili, dei progetti individuali approvati, della copertura degli interventi in prosecuzione e delle eventuali economie derivanti da rinunce, cessazioni, sospensioni o minori utilizzi dei budget.

Articolo 3. Destinatari e requisiti di accesso

Sono destinatari del presente Avviso le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e le persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

3.1 Residenza e permanenza al domicilio

La persona deve:

- essere assistita al domicilio;

- essere residente in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate: Seriate, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate e Torre de' Roveri.

La residenza nell'Ambito costituisce requisito per il primo accesso agli interventi. In caso di successivo trasferimento della residenza durante il periodo di validità del progetto si applica quanto previsto dall'art. 13[1].

3.2 Età e individuazione del target

Ai fini della presente programmazione:

- sono ricondotti al target delle persone con disabilità i minori e gli adulti fino al compimento dei 70 anni;
- sono ricondotte al target delle persone anziane non autosufficienti le persone che hanno compiuto 70 anni. Per le persone di età compresa tra 65 e 70 anni si applica la disciplina transitoria prevista dalla programmazione regionale[2].

3.3 Condizione di disabilità o non autosufficienza

Ai fini dell'accesso agli interventi deve sussistere una compromissione, singola o plurima, tale da ridurre l'autonomia personale e rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.

La condizione deve risultare attestata, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, mediante almeno uno dei seguenti riconoscimenti:

- titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;
- riconoscimento della condizione di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, con riconoscimento della relativa indennità;
- riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- certificazione della condizione di disabilità derivante dal procedimento di valutazione di base previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

3.4 Requisiti economici

È richiesto il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità entro i seguenti valori massimi:

Destinatari	Attestazione richiesta	Soglia massima

[1] In caso di trasferimento della residenza, durante il periodo di validità del progetto, in altro Comune della Regione Lombardia, l'Ambito di provenienza mantiene la competenza amministrativa sull'intervento già assegnato secondo quanto previsto dalla disciplina regionale, assicurando il necessario raccordo con il nuovo territorio di residenza.
Il trasferimento della residenza al di fuori della Regione Lombardia determina invece la cessazione dell'intervento secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

[2] DGR XII/6320/2026, premesse e Allegato 3, § 1.2; Indicazioni operative, § 3.
Le persone appartenenti a tale fascia di età già beneficiarie nell'ambito della precedente programmazione e ammesse alla prosecuzione mantengono la continuità dell'intervento già riconosciuto, finanziato mediante la quota di risorse destinata alle persone anziane.
Le persone della medesima fascia di età che presentano una nuova domanda di accesso sono invece ricondotte al target delle persone con disabilità e accedono agli interventi e alle relative risorse destinati a tale target.
Il compimento dei 70 anni durante il periodo di validità di un progetto già attivo non determina, di per sé, l'interruzione o la modifica dell'intervento, che prosegue fino alla sua naturale scadenza, salvo il verificarsi di variazioni significative delle condizioni o dei bisogni che rendano necessaria una rivalutazione del progetto.

Adulti con disabilità e persone anziane non autosufficienti	ISEE sociosanitario	€ 25.000,00
Minori con disabilità	ISEE ordinario / ISEE minorenni nei casi previsti dalla normativa	€ 40.000,00

Per l'Assegno per l'autonomia, in conformità alle Indicazioni operative regionali, è richiesto l'ISEE sociosanitario; per le persone con grado di disabilità inferiore al 67% è ammesso l'ISEE ordinario. In entrambi i casi si applica la soglia massima di € 25.000,00 stabilita dalla programmazione territoriale.

Sono ammessi l'ISEE corrente e le ulteriori tipologie di ISEE previste dalla normativa vigente.

Il superamento della soglia prevista per il relativo target comporta la non ammissibilità agli interventi disciplinati dal presente Avviso.

Per gli interventi che proseguono nell'anno 2027, i beneficiari sono tenuti ad aggiornare l'attestazione ISEE entro il 31 marzo 2027.

Entro il medesimo termine, il beneficiario o chi lo rappresenta deve comunicare al Servizio sociale del Comune di residenza e all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate gli estremi identificativi della DSU presentata, con particolare riferimento al numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di consentire la verifica della permanenza del requisito economico.

La prosecuzione dell'intervento è subordinata alla permanenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.

3.5 Presenza di più persone aventi diritto nello stesso nucleo

Qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti più persone in possesso dei requisiti, ciascuna può presentare autonoma domanda di accesso alla valutazione, ferme restando le specifiche limitazioni previste per gli interventi riferiti a un unico rapporto di assistenza.

Articolo 4. Interventi finanziabili

All'esito del percorso di valutazione e nell'ambito del progetto individuale possono essere attivati gli interventi della **Misura Sostegno** e della **Misura Servizi**, in relazione ai bisogni rilevati, agli obiettivi del progetto, ai requisiti previsti per ciascun intervento e alla disponibilità delle relative risorse.

L'individuazione dell'intervento avviene nell'ambito della progettazione e può pertanto differire dall'intervento eventualmente indicato dalla persona nella domanda di accesso alla valutazione.

4.1 Misura Sostegno

La Misura Sostegno concorre alla permanenza della persona nel proprio domicilio mediante **contributi economici finalizzati al sostegno del lavoro di cura e dell'autonomia personale**.

Gli interventi di cui alle successive lettere A, B e C sono alternativi e non cumulabili tra loro.

A. Buono per caregiver familiare

Il Buono per caregiver familiare è un contributo economico finalizzato a sostenere il lavoro di cura assicurato in ambito familiare e a favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio, nell'ambito del progetto individuale.

È riconosciuto quando l'assistenza indiretta è assicurata dal solo caregiver familiare individuato nel progetto individuale e attivamente coinvolto nelle attività di cura e assistenza.

L'importo del contributo è pari a **€ 100,00 mensili.**

Può essere riconosciuta la qualifica di caregiver familiare[3] solo alle seguenti figure familiari: il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto, un familiare o un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[4], un familiare entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità o titolare di indennità di accompagnamento.

Grado	Parentela		Affinità	
	In linea retta	In linea collaterale	In linea retta	In linea collaterale
1°	Padre, Madre (anche adottivi) Figlio, Figlia (anche adottivi, esclusa solo l'adozione di persone maggiorenni)		Suocero, Suocera	
2°	Nonno, Nonna Nipote (figlio del figlio)	Fratello, Sorella	Nonno/ Nonna del coniuge	Cognato, Cognata
3°	Bisnonno, Bisnonna Pronipote (figlio di nipoti da parte del figlio)	Zio, Zia Nipote (figlio/a del fratello o sorella		

B. Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato

Il Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato è un contributo economico finalizzato a sostenere le spese per l'assistenza domiciliare assicurata da personale regolarmente impiegato, nell'ambito del progetto individuale, favorendo la permanenza della persona nel proprio domicilio.

Il contributo è riconosciuto quando l'assistenza domiciliare è assicurata, in tutto o in parte, mediante personale di assistenza regolarmente impiegato e la relativa spesa è effettivamente sostenuta e documentata.

L'importo mensile è determinato in relazione all'ISEE e alla modalità di svolgimento dell'assistenza:

ISEE sociosanitario adulti e anziani	ISEE minori	Assistente convivente con vitto e alloggio	Assistente non convivente
Fino a € 7.000,00	Fino a € 11.200,00	€ 500,00/mese	€ 250,00/mese
€ 7.000,01 – € 16.000,00	€ 11.200,01 - € 25.600,00	€ 400,00/mese	€ 200,00/mese
€ 16.000,01 – € 25.000,00	€ 25.600,01 - € 40.000,00	€ 300,00/mese	€ 150,00/mese

[3] Il caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

[4] In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Il personale di assistenza può essere assunto direttamente dalla persona o dalla famiglia, essere messo a disposizione da un soggetto qualificato oppure operare mediante altra forma di rapporto regolarmente ammessa dalla normativa applicabile.

Devono essere documentati il rapporto di assistenza, l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la relativa spesa.

In presenza di un unico rapporto di assistenza riferito a due o più persone beneficiarie, il contributo può essere riconosciuto a una sola di esse.

C. Assegno per l'autonomia

L'Assegno per l'autonomia è un contributo economico finalizzato a sostenere progetti di vita indipendente, favorendo l'autodeterminazione, l'autonomia personale e la possibilità della persona di organizzare la propria vita secondo le proprie scelte.

È destinato alle persone con disabilità, di norma maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che intendono realizzare un progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, avvalendosi di un assistente personale liberamente scelto e regolarmente impiegato, anche mediante soggetto terzo o altra forma di rapporto ammessa dalla normativa vigente[5].

Il contributo concorre alle spese sostenute per l'assistente personale ed è riconoscibile fino a un massimo di **€ 500,00 mensili.**

4.2 Misura Servizi

La Misura Servizi finanzia interventi integrativi sociali definiti nell'ambito del progetto individuale e finalizzati a sostenere la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, il benessere e la qualità della vita, le autonomie personali e sociali, la partecipazione e l'inclusione, nonché il supporto e il sollievo della rete familiare e del caregiver.

Gli interventi possono essere realizzati al domicilio e negli altri contesti di vita e di relazione della persona, secondo quanto previsto dal progetto individuale.

Le prestazioni, la loro intensità, le modalità di realizzazione e i profili professionali necessari sono individuati sulla base dei bisogni e degli obiettivi della persona.

Gli interventi della Misura Servizi costituiscono **prestazioni o budget di servizio finalizzati** e non somme liberamente utilizzabili dalla persona.

A. Voucher Servizi – anziani

Il Voucher Servizi – anziani è destinato alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale.

Finanzia gli interventi integrativi sociali individuati nel progetto individuale sulla base dei bisogni, degli obiettivi e delle risorse già presenti nella situazione della persona e della famiglia, senza duplicazione di prestazioni o spese già sostenute mediante altri interventi.

Il valore mensile di riferimento è pari a **€ 512,00**.

Il voucher è utilizzato attraverso i soggetti iscritti alla Sezione FNA dell'Albo degli erogatori dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate. La persona beneficiaria, con il supporto dei servizi competenti, sceglie l'erogatore tra i soggetti disponibili per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto individuale.

[5] Indicazioni operative, §8.

Il valore di € 512,00 mensili costituisce un parametro per la determinazione del budget complessivo di progetto e non una quota che deve necessariamente essere utilizzata integralmente nel singolo mese.

Il progetto può pertanto prevedere un utilizzo flessibile e cumulativo del budget autorizzato, anche concentrando le prestazioni in determinati periodi, in relazione ai bisogni e agli obiettivi della persona.

L'importo effettivamente riconosciuto, la durata, l'articolazione delle prestazioni, la loro intensità e i profili professionali necessari sono definiti nel progetto individuale, sulla base delle tariffe vigenti dell'Albo, nel limite del budget assegnato e delle risorse disponibili.

Sono finanziabili esclusivamente prestazioni preventivamente autorizzate, effettivamente realizzate e documentate. Non è ammesso il doppio finanziamento della medesima attività o spesa.

B. Voucher Servizi – persone con disabilità

Il Voucher Servizi – persone con disabilità è destinato ai minori e agli adulti con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato.

Finanzia gli interventi integrativi sociali individuati nel progetto individuale sulla base dei bisogni, degli obiettivi e delle risorse già presenti nella situazione della persona e della famiglia, senza duplicazione di prestazioni o spese già sostenute mediante altri interventi.

Il valore mensile di riferimento è pari a **€ 326,00**.

Il voucher è utilizzato attraverso i soggetti iscritti alla Sezione FNA dell'Albo degli erogatori dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate. La persona beneficiaria, con il supporto dei servizi competenti, sceglie l'erogatore tra i soggetti disponibili per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto individuale.

Il valore di € 326,00 mensili costituisce un parametro per la determinazione del budget complessivo di progetto e non una quota che deve necessariamente essere utilizzata integralmente nel singolo mese.

Il progetto può pertanto prevedere un utilizzo flessibile e cumulativo del budget autorizzato, anche concentrando le prestazioni in determinati periodi, in relazione ai bisogni e agli obiettivi della persona.

L'importo effettivamente riconosciuto, la durata, l'articolazione delle prestazioni, la loro intensità e i profili professionali necessari sono definiti nel progetto individuale, sulla base delle tariffe vigenti dell'Albo, nel limite del budget assegnato e delle risorse disponibili.

Sono finanziabili esclusivamente prestazioni preventivamente autorizzate, effettivamente realizzate e documentate. Non è ammesso il doppio finanziamento della medesima attività o spesa.

C. Intervento temporaneo di sollievo residenziale

L'intervento è destinato alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale per le quali, nell'ambito della valutazione multidimensionale e del progetto individuale, emerga la necessità di un periodo temporaneo di accoglienza residenziale finalizzato:

- al sollievo o alla temporanea sostituzione del caregiver;
- alla prevenzione dell'affaticamento della rete familiare;
- al mantenimento della persona nel proprio contesto di vita;
- alla gestione di situazioni temporanee nelle quali non possa essere assicurata l'ordinaria organizzazione dell'assistenza domiciliare.

L'intervento ha carattere temporaneo e non costituisce inserimento residenziale definitivo. Può essere attivato quando la necessità del soggiorno temporaneo emerge dalla valutazione multidimensionale ed è formalmente prevista nel progetto individuale. Qualora sia già disponibile una valutazione multidimensionale ancora attuale e coerente con la situazione della persona, non è necessario procedere a una nuova valutazione.

La persona o la famiglia individua liberamente la struttura presso la quale effettuare il soggiorno, anche al di fuori del territorio dell'Ambito, purché la struttura:

- sia regolarmente autorizzata secondo la disciplina applicabile;
- sia idonea rispetto ai bisogni della persona;
- garantisca un'accoglienza coerente con le finalità e gli obiettivi del progetto.

Possono essere utilizzate, ove appropriate rispetto al profilo della persona, RSA, Alloggi Protetti per Anziani – APA e altre strutture residenziali sociali o sociosanitarie regolarmente autorizzate.

È riconoscibile la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il soggiorno temporaneo, fino a un massimo complessivo di **€ 3.000,00 per beneficiario** e per un massimo di **30 giornate complessive,** anche non continuative, nel periodo di validità del progetto individuale.

L'importo concretamente riconoscibile è definito nel progetto individuale sulla base:

- del bisogno valutato;
- della durata del soggiorno autorizzato;
- della retta applicata dalla struttura;
- della quota di costo effettivamente rimasta a carico della persona;
- delle eventuali ulteriori coperture pubbliche della medesima spesa.

Non possono essere finanziate mediante FNA quote di costo già coperte dal Fondo Sanitario Regionale, da altre misure pubbliche o da finanziamenti aventi la medesima finalità.

Il finanziamento costituisce un intervento della Misura Servizi ed è strettamente finalizzato all'acquisto dello specifico servizio residenziale previsto nel progetto individuale.

Articolo 5. Compatibilità, incompatibilità e divieto di doppio finanziamento

5.1 Incompatibilità generali

Le Misure disciplinate dal presente Avviso sono incompatibili con:

- l'accoglienza definitiva presso unità d'offerta residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, anche in regime di completa solvenza, quali, a titolo esemplificativo, RSA, RSD, CSS, Hospice, Comunità Alloggio e strutture residenziali di salute mentale;
- la presa in carico mediante Misura RSA Aperta;
- la frequenza di unità d'offerta o servizi semiresidenziali sanitari, sociosanitari o sociali per un tempo pari o superiore a 18 ore settimanali, fatta salva la possibilità di deroga prevista al successivo punto 5.3;
- gli ulteriori interventi espressamente dichiarati incompatibili dalla disciplina regionale vigente.

L'intervento temporaneo di sollievo residenziale previsto dall'art. 4 non costituisce accoglienza residenziale definitiva e non determina pertanto, di per sé, incompatibilità con le Misure, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste per tale intervento.

5.2 Incompatibilità specifiche della Misura Sostegno

I contributi economici della Misura Sostegno – Buono caregiver familiare, Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato e Assegno per l'autonomia – sono alternativi e non cumulabili tra loro.

La Misura Sostegno disciplinata dal presente Avviso (già Misura B2) non è cumulabile con la Misura Sostegno prevista per la platea già Misura B1.

L'erogazione della Misura Sostegno è inoltre incompatibile:

- con Home Care Premium – INPS, per il contributo relativo all'assistente familiare;
- con la quota di contributo prevista dalla Prestazione Universale di cui agli artt. 34–36 del decreto legislativo n. 29/2024.

5.3 Frequenza di servizi semiresidenziali pari o superiore a 18 ore settimanali

Fermo restando il regime generale di incompatibilità, l'Ambito può riconoscere le Misure anche a persone che frequentano servizi semiresidenziali sanitari, sociosanitari o sociali per un tempo pari o superiore a 18 ore settimanali, quando:

- tale scelta derivi dalla valutazione dell'EVM;
- risulti appropriata rispetto ai bisogni complessivi della persona;
- gli interventi FNA siano complementari e non sostitutivi delle prestazioni già assicurate dal servizio semiresidenziale;
- non si determini il doppio finanziamento della medesima prestazione;
- la decisione sia adeguatamente motivata e formalmente riportata nel progetto individuale.

5.4 Compatibilità tra Misura Sostegno e Misura Servizi

La Misura Servizi può integrare la Misura Sostegno quando gli interventi previsti risultino complementari, rispondano a bisogni diversi o ulteriori della persona e siano ricompresi nel progetto individuale, senza determinare il finanziamento della medesima prestazione o spesa.

La Misura Servizi può pertanto essere riconosciuta anche in presenza di un caregiver familiare o di personale di assistenza regolarmente impiegato, quando le prestazioni finanziate mediante voucher abbiano contenuto e finalità ulteriori o complementari rispetto all'assistenza già assicurata.

Qualora il progetto preveda l'impiego di personale dedicato in affiancamento al caregiver familiare nelle attività di cura e assistenza, tale scelta deve derivare dalla valutazione dell'EVM, essere adeguatamente motivata e trovare formale riscontro nel progetto individuale.

5.5 Divieto di doppio finanziamento

In ogni caso è vietato utilizzare fondi diversi per finanziare la medesima prestazione, intervento o quota di spesa. Le Misure FNA possono finanziare esclusivamente la quota non già coperta da altre risorse pubbliche.

Per l'intervento temporaneo di sollievo residenziale è pertanto riconoscibile esclusivamente la quota di costo effettivamente rimasta a carico della persona, al netto delle eventuali quote sostenute dal Fondo Sanitario Regionale, da altri fondi pubblici o da altre misure aventi la medesima finalità.

Articolo 6. Presentazione della domanda e avvio del percorso di valutazione

Le domande possono essere presentate in modo continuativo fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che la possibilità di presentare domanda è distinta dalla successiva finanziabilità degli interventi.

La domanda di primo accesso è resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

La persona interessata o chi legalmente la rappresenta presenta la domanda tramite il Servizio sociale del Comune di residenza, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ambito. Il Servizio sociale comunale supporta la presentazione della domanda, acquisisce la documentazione necessaria, avvia l'assessment e trasmette successivamente la pratica all'Ufficio di Piano.

Deve essere presentata una sola domanda per ciascuna persona beneficiaria. Qualora, successivamente alla presentazione, sia necessario correggere o integrare dati o documentazione, non deve essere presentata una nuova domanda: la rettifica o l'integrazione è acquisita al procedimento già avviato.

Come previsto dall'art. 1, la domanda costituisce richiesta di accesso alla valutazione e non richiesta diretta di uno specifico beneficio. La persona può indicare il bisogno prevalente o l'intervento ritenuto maggiormente rispondente alla propria situazione; tale indicazione ha valore conoscitivo e progettuale e non vincola l'esito del percorso di valutazione.

6.1 Documentazione da acquisire al momento della domanda

Alla domanda sono allegati, ove non già acquisibili d'ufficio o presenti agli atti dei servizi:

- documento di identità della persona beneficiaria e del soggetto che eventualmente presenta la domanda in sua rappresentanza;
- documentazione attestante la condizione di disabilità o non autosufficienza richiesta dall'art. 3;
- provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, ove presente e necessario;
- documentazione strettamente necessaria alla verifica delle condizioni dichiarate e degli eventuali criteri di priorità.

L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione attraverso il Portale ISEE, sulla base della DSU presentata dal richiedente.

Non sono richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione quando possano essere acquisiti o verificati d'ufficio.

6.2 Documentazione relativa allo specifico intervento

La documentazione relativa agli specifici interventi è acquisita secondo il momento procedimentale appropriato, tenuto conto della diversa natura degli interventi.

In particolare:

- per il **Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato**, deve essere documentata la presenza di un rapporto di assistenza già attivo e regolare. Il contratto o altro titolo attestante il rapporto e la documentazione necessaria a verificarne la regolarità devono essere prodotti contestualmente alla domanda;
- per **l'Assegno per l'autonomia**, deve essere documentata la presenza di un assistente personale già regolarmente impiegato nell'ambito di un progetto di vita indipendente. Il contratto o altro titolo attestante il rapporto, la documentazione necessaria a verificarne la regolarità e gli elementi relativi al progetto di vita indipendente devono essere prodotti contestualmente alla domanda;
- per i **Voucher Servizi – anziani** e i **Voucher Servizi – persone con disabilità**, l'intervento è costruito successivamente alla valutazione: nell'ambito del progetto individuale sono individuati l'erogatore, le prestazioni, i profili professionali, l'intensità degli interventi e il relativo budget;
- per **l'intervento temporaneo di sollievo residenziale**, la struttura, il periodo di soggiorno, la retta o il preventivo e gli ulteriori elementi necessari sono individuati e acquisiti successivamente alla valutazione multidimensionale, nell'ambito della costruzione del progetto individuale e comunque prima dell'autorizzazione del soggiorno.

6.3 Assessment e trasmissione all'Ambito

Il Servizio sociale comunale, contestualmente alla presa in carico della domanda, avvia l'assessment della situazione secondo quanto previsto dal presente Avviso.

A conclusione dell'assessment, trasmette all'Ufficio di Piano:

- la domanda e la documentazione necessaria;
- la scheda di assessment;
- la valutazione professionale del bisogno;
- gli elementi necessari a definire la prosecuzione del percorso valutativo e, ove previsto, la necessità di attivare la valutazione multidimensionale.

La trasmissione all'Ufficio di Piano consente la prosecuzione dell'istruttoria amministrativa e del percorso di valutazione finalizzato alla definizione dell'eventuale intervento FNA.

Articolo 7. Assessment ed esito della prima valutazione

7.1 Assessment

L'assessment costituisce la prima fase del percorso di valutazione ed è svolto dal Servizio sociale del Comune di residenza.

È finalizzato a ricostruire la situazione complessiva della persona e, in particolare, a rilevare:

- le condizioni di salute e di funzionamento;
- le autonomie personali e sociali;
- i bisogni, le aspettative e le richieste della persona;
- il contesto familiare, abitativo e relazionale;
- la presenza, il ruolo e il carico assistenziale del caregiver;
- l'eventuale presenza di personale di assistenza;

- i servizi sociali, sanitari e sociosanitari già attivi;
- gli ulteriori interventi e sostegni pubblici, privati o previdenziali presenti;
- le risorse personali, familiari e territoriali;
- gli eventuali elementi di complessità che richiedano un approfondimento multidimensionale.

L'assessment è avviato e concluso entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. L'istruttoria resta sospesa per il tempo necessario all'acquisizione dell'eventuale documentazione indispensabile richiesta[6].

Per le persone già conosciute dai servizi, l'assessment tiene conto delle valutazioni, dei progetti e degli elementi già disponibili, opportunamente aggiornati.

7.2 Esito dell'assessment

A conclusione dell'assessment viene verificata la necessità di attivare una valutazione multidimensionale – VMM. Si distinguono le seguenti situazioni.

a. Persona per la quale sia già disponibile una VMM e un progetto individuale attuali e appropriati

Quando sono già disponibili una valutazione multidimensionale e un progetto individuale ancora attuali e coerenti con la situazione della persona e con l'intervento da valutare, non è necessario procedere a una nuova VMM.

La documentazione esistente è utilizzata ai fini del procedimento, previa verifica:

- della permanenza dei requisiti;
- dell'attualità del bisogno;
- della coerenza dell'intervento;
- dell'eventuale necessità di aggiornare il progetto.

Qualora siano intervenute modifiche significative delle condizioni, dei bisogni o del sistema di assistenza, è attivata una nuova valutazione multidimensionale.

b. Situazione che non richiede valutazione multidimensionale

Quando dall'assessment non emergano condizioni che rendano necessaria l'attivazione della VMM, il percorso valutativo si conclude senza invio all'EVM.

La persona è informata dell'esito e il Servizio sociale assicura l'orientamento e l'accompagnamento verso gli eventuali servizi, interventi o procedimenti maggiormente appropriati alla situazione rilevata.

c. Situazione che richiede valutazione multidimensionale

Quando dall'assessment emergano bisogni complessi, elementi di integrazione sociosanitaria o modifiche sostanziali di una situazione già conosciuta che richiedano un approfondimento multiprofessionale, l'Ambito attiva la valutazione multidimensionale mediante EVM integrata, secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

[6] Indicazioni operative §§5–6.

Articolo 8. Valutazione multidimensionale ed EVM integrata

8.1 Valutazione multidimensionale

La valutazione multidimensionale – VMM è finalizzata a realizzare una lettura complessiva della situazione della persona, integrando le dimensioni sociali, sanitarie, sociosanitarie, educative e assistenziali rilevanti.

Per i destinatari del presente Avviso, la titolarità della valutazione multidimensionale è in capo all'Ambito Territoriale Sociale di Seriate; la valutazione è effettuata in modalità integrata con ASST Bergamo Est e con i servizi sociali territoriali, secondo i protocolli operativi vigenti.

La composizione professionale dell'EVM e il coinvolgimento di ulteriori soggetti sono definiti in relazione alle caratteristiche e ai bisogni della persona.

La valutazione è finalizzata a:

- approfondire i bisogni, le risorse, le capacità, le aspettative e le preferenze della persona;
- ricomporre gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari già presenti;
- individuare i sostegni e gli interventi più appropriati;
- definire gli obiettivi della presa in carico;
- orientare la predisposizione o l'aggiornamento del progetto individuale.

8.2 Partecipazione della persona e della famiglia

La valutazione multidimensionale è realizzata assicurando il **coinvolgimento della persona interessata** e, quando necessario, della famiglia, del caregiver o di chi legalmente la rappresenta.

La valutazione si articola in una fase di conoscenza e valutazione diretta della persona, svolta dai professionisti individuati in relazione allo specifico bisogno, e in una successiva fase collegiale dell'EVM nella quale gli elementi raccolti sono condivisi e ricomposti.

La persona, la famiglia e gli altri soggetti significativi della rete partecipano al percorso secondo modalità coerenti con la situazione e con gli obiettivi della valutazione.

La data, l'orario e le modalità di partecipazione sono comunicati dai servizi competenti.

In presenza di impedimenti oggettivi e adeguatamente motivati sono concordate modalità alternative di partecipazione o l'inserimento nella prima sessione utile successiva.

L'assenza non giustificata può determinare il rinvio della valutazione qualora la partecipazione della persona o della famiglia risulti necessaria per completare il percorso valutativo e progettuale.

8.3 Sessioni EVM

Le sessioni EVM riguardano esclusivamente le situazioni per le quali, a conclusione dell'assessment, sia risultata necessaria la valutazione multidimensionale.

Per il primo periodo di attuazione sono programmate le seguenti sessioni:

Termine indicativo per il completamento dell'assessment e dell'istruttoria	Seduta EVM programmata
6 novembre 2026	giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 11.30

11 novembre 2026	giovedì 19 novembre 2026, dalle ore 9.00
20 novembre 2026	giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 9.00
4 dicembre 2026	giovedì 10 dicembre 2026, dalle ore 9.00
11 dicembre 2026	venerdì 18 dicembre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Le date hanno natura organizzativa. Eventuali modifiche o integrazioni del calendario sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ambito e comunicate ai Servizi sociali comunali, senza necessità di modifica del presente Avviso.

Le situazioni complete entro il termine indicato sono sottoposte, di norma, alla prima sessione utile, compatibilmente con il numero delle situazioni da valutare, la loro complessità e la capacità organizzativa della seduta.

A decorrere dal 2027 le sessioni EVM sono organizzate, di norma, con **cadenza almeno mensile**, secondo il calendario definito dall'Ambito in raccordo con ASST Bergamo Est.

8.4 Tempi del percorso valutativo

Nei casi in cui sia necessaria la valutazione multidimensionale, il percorso valutativo si conclude, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni necessarie per l'acquisizione di documentazione indispensabile, gli approfondimenti richiesti dalla situazione e gli eventuali impedimenti alla partecipazione della persona.

Per l'annualità 2026 tale termine ha carattere ordinatorio e non perentorio, tenuto conto della fase di avvio della nuova programmazione e dell'organizzazione delle sessioni integrate.

Articolo 9. Progetto individuale

L'eventuale intervento FNA è definito nell'ambito di un Progetto Individuale, PAI o Progetto di Vita, predisposto o aggiornato sulla base degli elementi raccolti durante il percorso valutativo e, ove effettuata, della valutazione multidimensionale.

Il progetto costituisce il quadro unitario di riferimento della presa in carico e definisce almeno:

- i bisogni, le aspettative e gli obiettivi della persona;
- gli esiti della valutazione multidimensionale, ove effettuata;
- gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari già attivi o da attivare;
- gli ulteriori sostegni pubblici, privati o previdenziali presenti;
- il ruolo del caregiver e dell'eventuale personale di assistenza;
- l'intervento della Misura Sostegno e/o della Misura Servizi eventualmente individuato;
- l'importo del contributo o il budget di servizio previsto;
- l'erogatore o la struttura individuata, ove necessario;
- la durata e l'articolazione dell'intervento;
- il referente o case manager;
- le modalità e la periodicità del monitoraggio.

Per **l'intervento temporaneo di sollievo residenziale**, il progetto indica inoltre:

- la struttura individuata;

- il periodo e il numero massimo di giornate autorizzate;
- la retta o il costo previsto;
- il budget massimo riconoscibile;
- la modalità di liquidazione;
- le eventuali ulteriori coperture pubbliche della spesa.

L'intervento individuato nel progetto può differire da quello eventualmente indicato dalla persona al momento della domanda.

Quando il progetto è predisposto o aggiornato a seguito di VMM integrata, è sottoscritto dai soggetti coinvolti nella presa in carico e, in particolare:

- dal rappresentante di ASST Bergamo Est;
- dal rappresentante del Comune/Ambito;
- dalla persona interessata, dalla famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
- dal referente del Centro per la Vita Indipendente, ove coinvolto;
- dal case manager o referente del progetto.

Copia del progetto sottoscritto è resa disponibile alla persona o alla famiglia.

Quando sia già disponibile un progetto attuale e appropriato, questo può essere utilizzato ai fini del procedimento senza necessità di una nuova formalizzazione, salvo che sia necessario aggiornarne contenuti, interventi, budget o durata.

La definizione del progetto e l'individuazione dell'intervento non determinano automaticamente il diritto al finanziamento, che resta subordinato all'applicazione dei criteri di priorità e alla disponibilità delle risorse pertinenti.

La modifica dell'intervento durante il periodo di validità può avvenire mediante revisione del progetto quando risulti maggiormente appropriata rispetto ai bisogni della persona.

Quando la modifica non comporta un nuovo procedimento di accesso e permangono i requisiti, non è necessaria una nuova domanda, fermo restando il rispetto dei vincoli e della disponibilità finanziaria riferiti al nuovo intervento.

Quando intervengano modifiche significative delle condizioni, dei bisogni o del sistema di assistenza della persona tali da rendere necessaria una rivalutazione del bisogno e del progetto individuale, si procede mediante presentazione di nuova istanza, secondo quanto previsto dall'art. 1.

Articolo 10. Criteri di priorità

Qualora le domande valutate positivamente eccedano le risorse disponibili riferite alla relativa Misura, al target o allo specifico vincolo finanziario, la finanziabilità è determinata sulla base di criteri finalizzati a dare priorità alle situazioni caratterizzate da maggiore fragilità economica e minore tenuta della rete di cura.

Area di valutazione	Condizione / criterio	Punti
Condizione economica	Il punteggio è calcolato secondo la formula: 15 – (15 × ISEE della persona / soglia ISEE prevista per il relativo target). Il risultato è espresso con quattro decimali.	0–15

Fragilità della rete di cura	Assenza di caregiver o di una rete familiare stabilmente disponibile alla cura	10
	Caregiver unico che assiste anche altra persona non autosufficiente o con disabilità	8
	Caregiver unico convivente con la persona non autosufficiente o con disabilità	6
	Caregiver non convivente che costituisce il principale riferimento assistenziale	4
	Presenza di caregiver e di ulteriori familiari stabilmente disponibili alla cura	2
	Rete familiare strutturata e adeguata rispetto al bisogno rilevato	0
Eventi critici della rete di cura	Decesso o cessazione definitiva del principale caregiver nell'ultimo anno	5
	Insorgenza o significativo aggravamento di una patologia, ricovero o perdita di autonomia del principale caregiver nell'ultimo anno, con conseguente riduzione della capacità assistenziale	4
	Altra modifica recente e documentata che abbia determinato una significativa riduzione della capacità assistenziale della rete familiare	2
	Nessun evento critico rilevante	0
PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO		30

Per la fragilità della rete di cura è attribuito il punteggio corrispondente alla condizione che meglio rappresenta l'assetto ordinario e stabile della rete assistenziale. Le condizioni appartenenti alla medesima area non sono cumulabili.

Per gli eventi critici della rete di cura è attribuito il punteggio relativo all'evento recente che abbia concretamente determinato un peggioramento della capacità assistenziale della rete. Anche tali condizioni non sono cumulabili.

I due criteri valutano pertanto dimensioni differenti: la fragilità della rete di cura considera la struttura ordinaria della rete assistenziale, mentre gli eventi critici considerano fatti sopravvenuti che ne abbiano determinato un ulteriore indebolimento.

A parità di punteggio:

1. precede la persona con il maggiore punteggio relativo alla fragilità della rete di cura;
2. in caso di ulteriore parità, precede la persona con il maggiore punteggio relativo agli eventi critici della rete di cura;
3. in caso di ulteriore parità, precede la persona con il valore ISEE inferiore;
4. in caso di persistente parità, precede la domanda presentata in data anteriore.

La data di presentazione non costituisce autonomo criterio di priorità e rileva esclusivamente quale ultimo criterio di spareggio.

Articolo 11. Esiti, elenchi dinamici e finanziamento

11.1 Esiti del procedimento

A conclusione dell'istruttoria e del percorso valutativo, la domanda può determinare uno dei seguenti esiti:

1. **non ammissibilità**, per assenza di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso;
2. **conclusione del percorso senza attivazione della VMM e senza individuazione di un intervento FNA**, quando dall'assessment non emergano condizioni che richiedano il proseguimento del percorso multidimensionale; in tale caso sono assicurati informazione, orientamento e accompagnamento verso gli interventi appropriati;
3. **ammissibilità all'intervento FNA ma non immediata finanziabilità**, per insufficienza delle risorse riferite alla Misura, al target o allo specifico vincolo finanziario;
4. **ammissibilità e finanziabilità**, con conseguente attivazione dell'intervento individuato nel progetto individuale.

Quando sia disponibile una precedente VMM con progetto individuale ancora attuale e appropriato, gli esiti di ammissibilità e finanziabilità possono essere definiti senza procedere a una nuova valutazione multidimensionale.

L'ammissibilità, la valutazione positiva e la definizione del progetto non determinano automaticamente il diritto al finanziamento né al riconoscimento dell'importo massimo previsto per l'intervento.

11.2 Elenchi dinamici

Per le domande ammissibili agli interventi FNA sono formati elenchi distinti in relazione alla Misura, al target e ai vincoli di destinazione delle risorse, quando necessari.

Gli elenchi comprendono:

- le domande ammissibili e finanziabili;
- le domande ammissibili ma non immediatamente finanziabili.

Le domande non ammissibili e quelle per le quali il percorso si conclude senza accesso a un intervento FNA non partecipano agli elenchi di finanziabilità.

Gli elenchi sono dinamici e sono aggiornati, di norma, con cadenza mensile.

Ad ogni aggiornamento:

1. sono inserite le nuove domande per le quali si sia concluso positivamente il percorso valutativo;
2. sono mantenute le domande precedentemente dichiarate ammissibili e non ancora finanziate;
3. tutte le domande ammissibili e non ancora finanziate sono nuovamente ordinate sulla base del punteggio previsto dall'art. 10 e dei relativi criteri di spareggio.

La precedente collocazione nell'elenco non determina una posizione acquisita o consolidata. Una nuova domanda con punteggio superiore può pertanto precedere domande presentate o valutate anteriormente.

La data di presentazione rileva esclusivamente quale ultimo criterio di spareggio.

Una volta formalmente ammessa al finanziamento, la domanda non partecipa ai successivi riordini.

Al fine di consentire agli interessati di monitorare l'andamento della propria domanda, gli elenchi aggiornati sono resi consultabili sul sito istituzionale dell'Ambito con modalità idonee a tutelare la riservatezza delle persone coinvolte.

A ciascuna domanda è attribuito un codice identificativo univoco, comunicato esclusivamente alla persona interessata o a chi legalmente la rappresenta.

Gli elenchi pubblicati riportano esclusivamente:

- il codice identificativo della domanda;
- la posizione risultante dall'ultimo aggiornamento;
- il punteggio complessivo attribuito;
- lo stato della domanda, distinguendo tra ammessa e finanziabile e ammessa ma non immediatamente finanziabile.

Ogni aggiornamento sostituisce il precedente ai fini dell'individuazione della posizione corrente nell'elenco.

11.3 Utilizzo delle risorse e finanziamento

Le risorse disponibili sono attribuite secondo l'ordine risultante dall'ultimo elenco aggiornato, nel rispetto:

- della Misura;
- del target;
- dei vincoli di destinazione finanziaria;
- del budget necessario per l'attivazione del progetto.

Le disponibilità derivanti da economie, rinunce, cessazioni, sospensioni, minori utilizzi dei budget o ulteriori assegnazioni compatibili sono utilizzate sulla base dell'elenco aggiornato al momento in cui la nuova disponibilità si rende effettivamente utilizzabile.

Non opera pertanto un criterio di mero scorrimento cronologico delle domande.

Qualora il budget residuo non consenta di finanziare integralmente il primo progetto utile nell'elenco, può essere valutata una diversa durata o articolazione dell'intervento esclusivamente quando tale soluzione:

- sia coerente con il bisogno e con gli obiettivi del progetto;
- mantenga l'appropriatezza dell'intervento;
- sia condivisa con la persona;
- sia formalizzata mediante aggiornamento del progetto individuale.

11.4 Comunicazione dell'esito

L'Ufficio di Piano comunica formalmente alla persona interessata o a chi la rappresenta e al Servizio sociale del Comune di residenza:

- l'esito del procedimento;
- l'eventuale effettuazione o meno della VMM;
- l'intervento individuato nel progetto, ove previsto;
- l'eventuale ammissione al finanziamento;
- il contributo o budget riconosciuto;

- la decorrenza e la durata dell'intervento;
- il referente del progetto;
- in caso di ammissibilità senza finanziamento immediato, la permanenza nell'elenco dinamico.

La comunicazione di ammissibilità senza immediato finanziamento precisa che la posizione nell'elenco può modificarsi nei successivi aggiornamenti in applicazione dei criteri di priorità previsti dal presente Avviso.

Articolo 12. Decorrenza e durata degli interventi

Per i nuovi accessi, gli interventi sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili e decorrono, di norma, dalla data di conclusione della procedura di valutazione oppure dalla diversa data indicata nel progetto individuale.

Per le domande ammissibili ma non immediatamente finanziabili, l'inserimento nell'elenco dinamico non determina l'attivazione dell'intervento. Al momento della successiva ammissione al finanziamento, la decorrenza è definita nel progetto individuale in relazione alla disponibilità delle risorse.

La decorrenza non può essere anteriore alla disponibilità del budget necessario all'attivazione dell'intervento.

Per i Voucher Servizi – anziani e i Voucher Servizi – persone con disabilità, l'effettiva erogazione delle prestazioni è subordinata all'operatività della Sezione FNA dell'Albo degli erogatori e alla formale autorizzazione del progetto.

Qualora l'avvio operativo delle prestazioni avvenga successivamente alla decorrenza del progetto, il budget autorizzato può essere utilizzato secondo le modalità flessibili e cumulative previste dall'art. 4, purché le prestazioni siano coerenti con gli obiettivi del progetto, preventivamente autorizzate, effettivamente realizzate e documentate.

Per l'intervento temporaneo di sollievo residenziale, il soggiorno può essere effettuato esclusivamente nel periodo autorizzato dal progetto individuale.

Gli interventi disciplinati dal presente Avviso non possono protrarsi oltre il 31 dicembre 2027 e comunque oltre la data di conclusione indicata nel progetto individuale, fatte salve eventuali successive disposizioni regionali.

Articolo 13. Sospensione, cessazione, variazioni e trasferimento della residenza

Il beneficiario o chi legalmente lo rappresenta è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio sociale del Comune di residenza ogni variazione delle condizioni personali, familiari, assistenziali o di residenza che possa incidere sul mantenimento dei requisiti, sulla compatibilità degli interventi o sull'attuazione del progetto individuale.

13.1 Sospensione

La Misura Sostegno e la Misura Servizi sono sospese nei casi previsti dalla disciplina regionale e, in particolare:

1. in caso di ricovero temporaneo di sollievo presso unità d'offerta sociosanitaria residenziale, con costo a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, oltre 60 giorni complessivi nell'anno;

2. in caso di ricovero temporaneo di sollievo di persone adulte o anziane oltre 60 giorni complessivi nell'anno;
3. in caso di ricovero temporaneo di sollievo di persone minorenni oltre 90 giorni complessivi nell'anno;
4. in caso di attivazione di una presa in carico incompatibile con le Misure FNA, secondo quanto previsto dall'art. 5;
5. in caso di permanenza della persona non autosufficiente fuori dalla Regione Lombardia per oltre 90 giorni complessivi nell'anno.

Limitatamente al caso di permanenza fuori Regione, il limite dei 90 giorni può essere derogato in presenza di terapie specialistiche prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, certificate dallo specialista competente con indicazione della necessità, dell'indifferibilità e della durata prevista. La deroga deve essere preventivamente autorizzata da Regione Lombardia, previa valutazione e parere dell'ATS territorialmente competente.

Al venir meno della causa di sospensione e al rientro al domicilio, la Misura è riattivata dal giorno del rientro, previa comunicazione al Servizio sociale competente corredata dalla documentazione necessaria.

Le prestazioni e i contributi non fruiti durante il periodo di sospensione non sono recuperabili.

La sospensione non può protrarsi oltre la data massima di validità dell'intervento o del progetto attivato.

13.2 Cessazione e revisione del progetto

L'intervento cessa in caso di:

- perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- rinuncia del beneficiario;
- decesso;
- trasferimento della residenza fuori dalla Regione Lombardia;
- inserimento definitivo in una condizione incompatibile con le Misure disciplinate dal presente Avviso.

Le variazioni significative delle condizioni personali, sociali, sanitarie o assistenziali che non determinano la cessazione dell'intervento ma rendono necessaria una rivalutazione del bisogno e del progetto individuale sono gestite mediante presentazione di nuova istanza, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 7, 8 e 9.

13.3 Trasferimento della residenza

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune della Regione Lombardia durante il periodo di validità del progetto, l'ente di provenienza mantiene, per l'esercizio finanziario di riferimento, la competenza amministrativa sugli interventi della Misura Servizi e sui benefici della Misura Sostegno già assegnati.

L'ente di provenienza avvia per tempo il raccordo con il nuovo territorio di residenza e le procedure necessarie al successivo trasferimento della competenza, assicurando la continuità degli interventi e dei benefici.

In caso di trasferimento della residenza fuori dalla Regione Lombardia, l'erogazione della Misura Sostegno e della Misura Servizi cessa dalla data di acquisizione della nuova residenza.

Articolo 14. Erogazione dei contributi della Misura Sostegno

I contributi economici della Misura Sostegno sono liquidati dall'Ambito Territoriale Sociale di Seriate con periodicità trimestrale, in un'unica soluzione per le mensilità maturate nel trimestre di riferimento, nel rispetto della decorrenza e della durata stabilite dal progetto individuale.

La liquidazione avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato alla persona beneficiaria. Nel caso di beneficiario minorenne, qualora il conto non sia intestato direttamente al minore, può essere indicato un conto intestato o cointestato a uno o entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o al soggetto che legalmente lo rappresenta.

L'erogazione è subordinata alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per lo specifico intervento. Ove l'intervento comporti il sostenimento di una spesa, ai fini della liquidazione e dei successivi controlli deve essere conservata e, quando richiesta, prodotta la documentazione attestante il rapporto, la spesa effettivamente sostenuta, il relativo pagamento e l'assolvimento degli eventuali obblighi contributivi e previdenziali.

In particolare, per tutta la durata dell'intervento devono permanere le seguenti condizioni:

- **Buono per caregiver familiare:** presenza del caregiver individuato nel progetto individuale e suo effettivo coinvolgimento nelle attività di cura e assistenza della persona;
- **Buono per personale di assistenza regolarmente impiegato:** permanenza di un rapporto di assistenza regolare e dell'effettivo sostenimento della relativa spesa. In presenza di un unico rapporto di assistenza riferito a due o più persone beneficiarie, il contributo può essere riconosciuto a una sola di esse;
- **Assegno per l'autonomia:** permanenza del progetto di vita indipendente e del rapporto regolarmente costituito con l'assistente personale, con effettivo sostenimento della relativa spesa.

Il beneficiario o chi legalmente lo rappresenta è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio sociale del Comune di residenza ogni variazione o cessazione delle condizioni sopra indicate, ai fini della verifica della permanenza del diritto all'intervento e dell'eventuale necessità di aggiornamento del progetto individuale.

Articolo 15. Erogazione degli interventi della Misura Servizi

Gli interventi della Misura Servizi sono erogati in conformità al progetto individuale approvato, nei limiti del budget assegnato e per il periodo di validità dell'intervento.

Sono riconoscibili esclusivamente le prestazioni preventivamente previste o autorizzate, effettivamente realizzate e documentate, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse e del divieto di doppio finanziamento.

In particolare:

- **Voucher Servizi – anziani:** le prestazioni sono erogate dal soggetto scelto dalla persona tra gli enti iscritti alla Sezione FNA dell'Albo degli erogatori dell'Ambito. L'erogatore rendiconta all'Ambito le prestazioni effettivamente realizzate secondo le modalità stabilite dall'Ambito; la relativa spesa è riconosciuta nei limiti del budget autorizzato nel progetto individuale;

- **Voucher Servizi – persone con disabilità:** si applicano le medesime modalità previste per il Voucher Servizi – anziani, nel rispetto delle prestazioni, dell'intensità e del budget definiti nel progetto individuale;
- **intervento temporaneo di sollievo residenziale:** è riconosciuta esclusivamente la spesa relativa al soggiorno preventivamente autorizzato nel progetto individuale, effettivamente sostenuta e documentata, entro i limiti di durata e di importo previsti dall'art. 4. La liquidazione avviene secondo la modalità definita nel progetto individuale, sulla base della documentazione attestante il soggiorno, la retta applicata, il pagamento effettuato e le eventuali ulteriori coperture della medesima spesa.

Per i Voucher Servizi, il valore mensile previsto dall'art. 4 costituisce un **parametro per la** determinazione del budget di progetto. Il suo utilizzo può pertanto essere articolato nel corso del periodo autorizzato secondo le modalità previste dal progetto individuale, senza che ciò determini il diritto all'erogazione monetaria delle quote eventualmente non utilizzate.

Le prestazioni non realizzate entro il periodo di validità del progetto non danno luogo a liquidazione né possono essere convertite in contributi economici a favore della persona.

Articolo 16. Monitoraggio, verifiche e controlli

16.1 Monitoraggio del progetto individuale

Il referente o case manager individuato nel progetto assicura il monitoraggio periodico dell'attuazione del progetto individuale, almeno due volte nell'anno, verificando in particolare:

- lo stato di attuazione degli interventi;
- il conseguimento degli obiettivi;
- l'appropriatezza e la sostenibilità del progetto;
- eventuali cambiamenti nei bisogni o nel contesto di vita;
- l'eventuale necessità di revisione del progetto.

In presenza di variazioni significative delle condizioni o dei bisogni della persona, ovvero di modifiche che comportino una ridefinizione sostanziale degli interventi, è attivata la rivalutazione prevista dal presente Avviso.

16.2 Verifiche e controlli

L'Ambito Territoriale Sociale di Seriate effettua i controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese e, in conformità alla DGR XII/6320/2026, effettua inoltre un controllo su un campione non inferiore al 5% dei beneficiari presi in carico nell'anno, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti.

I controlli comprendono, ove necessario, la verifica:

- della permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per lo specifico intervento;
- della regolarità dei rapporti di assistenza;
- dell'effettivo sostenimento delle spese, quando previsto;
- dell'effettiva realizzazione delle prestazioni autorizzate;
- delle giornate di soggiorno temporaneo di sollievo effettivamente fruite;
- della documentazione contabile e contributiva;

- dell'assenza di incompatibilità o di altre coperture pubbliche riferite alla medesima prestazione o quota di spesa.

Gli esiti dei controlli sono trasmessi secondo le modalità previste dalla programmazione regionale.

In caso di irregolarità sono adottati i conseguenti provvedimenti di rettifica, sospensione, cessazione e recupero delle somme eventualmente non dovute, nel rispetto delle garanzie del procedimento amministrativo.

Articolo 17. Decadenza e recupero delle somme

È disposta la decadenza dall'intervento, con effetto dalla data in cui viene meno il relativo diritto, nei casi in cui, anche a seguito dei controlli previsti dall'art. 16, sia accertato:

- il mancato possesso o la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente Avviso, quando non si tratti di una mera causa di sospensione;
- il rilascio di dichiarazioni non veritiere o la produzione di documentazione non corrispondente alla situazione effettiva, rilevanti ai fini dell'ammissione o della prosecuzione dell'intervento;
- l'utilizzo del budget di servizio o dei contributi espressamente vincolati a specifiche spese per finalità diverse da quelle previste dal progetto individuale;
- grave o reiterato mancato rispetto degli impegni essenziali assunti dal beneficiario o dai componenti della rete familiare che li abbiano formalmente sottoscritti nel progetto individuale, quando tale inadempimento comprometta l'attuazione o la permanenza delle condizioni del progetto;
- la mancata permanenza delle condizioni richieste per lo specifico intervento;
- la presenza di incompatibilità o di doppio finanziamento della medesima prestazione o quota di spesa;
- il mancato adempimento degli obblighi di documentazione o rendicontazione, quando impedisca la verifica della regolarità dell'intervento;
- il rifiuto ingiustificato di fornire la documentazione o le informazioni necessarie allo svolgimento dei controlli.

Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza, l'Ambito comunica all'interessato gli elementi rilevati e assegna un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o della documentazione integrativa, salvo i casi in cui la situazione risulti già definitivamente accertata o non sia suscettibile di regolarizzazione.

Qualora siano state erogate somme non dovute, l'Ambito procede al recupero degli importi indebitamente percepiti, limitatamente al periodo e alle somme per le quali sia accertata l'assenza del diritto.

Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere o di indebita percezione di benefici pubblici.

Articolo 18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del presente Avviso è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e della restante normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Contitolari del trattamento

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, sono Contitolari del trattamento i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Seriate: Seriate; Albano Sant'Alessandro; Bagnatica; Brusaporto; Cavernago; Costa di Mezzate; Grassobbio; Montello; Pedrengo; Scanzorosciate; Torre de' Roveri.

I Comuni hanno disciplinato i rispettivi compiti e responsabilità mediante apposito Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati personali relativo ai servizi gestiti a livello associato dall'Ambito Territoriale Sociale di Seriate.

Il Comune di Seriate, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, cura le attività amministrative, gestionali e finanziarie di competenza dell'Ufficio di Piano.

Dati trattati e finalità

Nell'ambito del procedimento possono essere trattati, limitatamente a quanto necessario:

- dati anagrafici, di contatto e relativi alla situazione familiare;
- dati economici e patrimoniali, compresi quelli necessari alla verifica dell'ISEE;
- dati relativi alla situazione sociale, assistenziale e abitativa;
- categorie particolari di dati personali, compresi i dati relativi alla salute, alla disabilità e alla non autosufficienza;
- dati relativi al caregiver, al personale di assistenza e agli altri soggetti coinvolti nel progetto;
- dati bancari e contabili necessari all'erogazione e alla verifica degli interventi;
- ogni ulteriore dato strettamente necessario alla valutazione, alla presa in carico e alla realizzazione del progetto individuale.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse:

- alla ricezione e all'istruttoria della domanda;
- alla verifica dei requisiti;
- all'assessment e, ove necessaria, alla valutazione multidimensionale;
- alla predisposizione, attuazione, monitoraggio e revisione del progetto individuale;
- all'individuazione, attivazione ed erogazione delle Misure Sostegno e Servizi;
- alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi previsti dal presente Avviso;
- alla liquidazione, rendicontazione, verifica e controllo degli interventi;
- all'adempimento degli obblighi informativi e finanziari nei confronti di ATS Bergamo, Regione Lombardia e delle altre amministrazioni competenti;
- all'eventuale gestione dei procedimenti di sospensione, cessazione, decadenza e recupero delle somme non dovute.

Base giuridica e conferimento dei dati

Il trattamento è effettuato in quanto necessario all'adempimento di obblighi di legge e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio di pubblici poteri, nell'ambito delle funzioni istituzionali in materia sociale e sociosanitaria.

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresi i dati relativi alla salute, avviene nei casi consentiti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Il trattamento non è fondato sul consenso dell'interessato.

Il conferimento dei dati necessari al procedimento è obbligatorio. La mancata disponibilità dei dati indispensabili può impedire la verifica dei requisiti, la valutazione della situazione o l'attivazione e la prosecuzione dell'intervento.

Comunicazione dei dati

I dati possono essere comunicati, nei limiti delle rispettive competenze e secondo il principio di minimizzazione, ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento e nella realizzazione del progetto individuale e, in particolare, a:

- Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate;
- ASST Bergamo Est e ATS Bergamo;
- Regione Lombardia e altre amministrazioni pubbliche competenti;
- soggetti erogatori coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- strutture individuate per l'intervento temporaneo di sollievo residenziale;
- soggetti incaricati di attività amministrative, informatiche, gestionali o di supporto, debitamente autorizzati o nominati Responsabili del trattamento nei casi previsti dalla normativa.

Nelle attività svolte congiuntamente con ASST Bergamo Est, in particolare nell'ambito della valutazione multidimensionale e dei percorsi integrati di presa in carico, i rispettivi ruoli e responsabilità in materia di trattamento dei dati sono disciplinati dalla normativa vigente e dagli accordi applicabili.

I dati personali non sono oggetto di diffusione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. La pubblicazione degli elenchi previsti dal presente Avviso avviene esclusivamente mediante il codice identificativo della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 11.

Conservazione e sicurezza

I dati sono trattati con strumenti cartacei e informatici nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e degli interventi, ai controlli, alla rendicontazione e all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e di conservazione documentale previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo di contitolarità.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste possono essere presentate a uno qualsiasi dei Comuni Contitolari. Il Comune che riceve la richiesta ne cura la gestione secondo quanto previsto dall'Accordo di contitolarità, con il supporto dell'Ente capofila.

I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati – RPD/DPO – sono pubblicati sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile secondo le modalità previste dall'Accordo di contitolarità ed è richiamata nella modulistica utilizzata per la presentazione della domanda.

Articolo 19. Responsabile del procedimento e informazioni

Amministrazione procedente:

Comune di Seriate – Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate

Piazza Angiolo Alebardi 1 – 24068 Seriate (BG)

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Sabrina Bosio – Dirigente del Settore 6

Ufficio competente:

Ufficio di Piano – Servizi sociali di Ambito

E-mail: ufficiodipiano@ambitodiseriate.it

PEC: ambitodiseriate@pec.it

Telefono: 035 304293

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano.

Per l'assistenza alla presentazione della domanda, la persona interessata può rivolgersi al Servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 20. Disposizioni finali

Il presente Avviso resta efficace fino al 31 dicembre 2027, nei limiti temporali e finanziari della programmazione FNA 2025-2027, fatte salve eventuali successive disposizioni regionali.

La presentazione della domanda, l'accesso al percorso di valutazione e l'eventuale individuazione di un intervento FNA non determinano automaticamente il diritto al finanziamento, che resta subordinato alla disponibilità delle risorse, ai relativi vincoli di destinazione e all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal presente Avviso.

Nel corso della validità dell'Avviso, l'Ambito può:

- aggiornare gli elenchi dinamici delle domande ammissibili secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11;
- utilizzare le economie derivanti da rinunce, cessazioni, sospensioni, minori utilizzi dei budget o altre disponibilità sopravvenute;
- rimodulare le risorse esclusivamente nei limiti consentiti dalla programmazione regionale e secondo quanto previsto dall'art. 2;
- aggiornare il calendario delle sessioni EVM e le relative modalità organizzative;
- sospendere temporaneamente nuove ammissioni al finanziamento qualora non risultino disponibili risorse sufficienti, ferma restando la possibilità di presentare domanda e di accedere al percorso di valutazione;
- adottare o aggiornare disposizioni organizzative, procedurali e attuative necessarie alla gestione degli interventi, purché non comportino modifiche ai requisiti di accesso, ai criteri di priorità, agli importi massimi degli interventi, ai vincoli finanziari o alle altre condizioni sostanziali stabilite dal presente Avviso e dal Piano operativo.

Le eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o regionali trovano applicazione secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti e sono rese note mediante i canali istituzionali dell'Ambito.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla DGR XII/6320 del 15 giugno 2026, alle Indicazioni operative approvate con decreto regionale n. 10028/2026, al Piano operativo FNA 2026-2027 dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate e alla normativa nazionale e regionale applicabile.

Allegato 1 – Domanda di primo accesso alla valutazione per le Misure Sostegno e Servizi FNA.

Il Direttore dell'Ambito Territoriale
Sociale di Seriate

Sabrina Bosio